

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 363-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio 1959
(V. Stampato n. 469)*

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 1^o dicembre 1959

*modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1959
(V. Stampato n. 469-B)*

d'iniziativa del deputato RUBINACCI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 DICEMBRE 1959

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1960 i limiti minimo e massimo nonché le aliquote contributive di cui al primo ed al terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed alle risultanze di gestione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1963 i limiti minimo e massimo nonché le aliquote contributive di cui al primo ed al terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed alle risultanze di gestione.